



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MALAN, SPERANZON, SIGISMONDI, ROSA,
BERRINO, DE PRIAMO, FAROLFI, LISEI, MARCHESCHI, MIELI, NASTRI,
PETRUCCI, SALVITTI, SATTA e TUBETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2025

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende novellare il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, (TUSMA), con il quale la nazione ha recepito la normativa dell'Unione europea relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 3 del TUSMA, contenente le definizioni, introducendone una ulteriore, quella di « Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale » connotato dall'attività di produzione, diffusione, distribuzione e comunicazione di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali di qualsivoglia genere e natura, con finalità di informazione, formazione, intrattenimento e svago, effettuato su tutte le piattaforme distributive, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente. In ciò si estrinseca la missione di servizio pubblico imputata alla società concessionaria dello stesso.

L'articolo 2 novella l'articolo 6 del TUSMA, modificandone la rubrica attualmente indicante i « Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici » sopprimendo, dalla rubrica stessa, il riferimento generico e non meglio precisato a « ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei media audiovisivi e radiofonici », conseguentemente abrogando il comma 4 relativo proprio alla individuazione di ulteriori compiti attribuibili alla società concessionaria

successivamente la stipula del contratto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che disciplina gli obblighi di servizio pubblico e definisce i compiti del servizio stesso. È abrogato anche il successivo comma 5, relativo al contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo risultante dal canone di abbonamento poiché la disciplina di dettaglio dedicata alle modalità di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo stesso è già contenuta nel successivo articolo 61 del TUSMA.

L'articolo 3 novellando l'articolo 59 del TUSMA, rubricato « Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale », specifica un connotato, ovvero l'esclusività della concessione del servizio pubblico in questione, a cui si aggiunge la precisazione del fatto che lo svolgimento del servizio stesso sia effettuato sulla base della convenzione accessiva al decreto di concessione del servizio pubblico. Si specifica, inoltre, il fatto che il servizio pubblico, compreso quello reso in modalità multimediale, debba garantire la collettività dei fruitori assicurando, tra le altre cose, il diritto all'accesso a un'ampia e diversificata offerta di contenuti in grado di garantire le differenti sensibilità e i vari orientamenti culturali, politici, sociali e religiosi nel rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, imparzialità, completezza, inclusività e non discriminazione.

L'articolo 4 modifica l'articolo 63 del TUSMA, che reca la « Disciplina della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. », specificando il fatto che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, sia affidata in esclusiva, fino al 30

aprile 2027, alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. Nei casi potenzialmente verificabili di *prorogatio* della concessione, si precisa che i consiglieri di amministrazione e i sindaci, effettivi e supplenti della società concessionaria, rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, per evitare un vuoto di potere. Si precisa che la RAI, concessionaria esclusiva del servizio pubblico in oggetto, è una società di interesse nazionale a cui si applicano le norme dell'ordinamento giuridico vigente che disciplinano tale fattispecie. Si prevede la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei componenti degli organi sociali e dei dipendenti della società concessionaria relativa allo svolgimento dei rispettivi compiti. Essa è accertata e sanzionata in via esclusiva dall'autorità giudiziaria ordinaria fatta salva, naturalmente, la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la compromettibilità in arbitrato rituale.

I requisiti di cui è necessario il possesso per essere legittimamente nominati consiglieri della società di servizio, sono quelli già previsti dall'ordinamento giuridico vigente per l'assunzione in carica dei componenti del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si prevede l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un regolamento necessario per individuare i requisiti di eleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione. La presentazione della candidatura deve essere motivata e corredata di *curriculum* comprovante il possesso dei requisiti utili e, soprattutto, di quelli necessari, che saranno sottoposti a verifica per individuare i candidati eleggibili. Naturalmente, non possono essere nominati consiglieri di amministrazione coloro i quali non siano in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento giuridico ovvero che ver-

sino in condizione di incompatibilità, siano interdetti dai pubblici uffici o assoggettati a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria in base a norme vigenti nell'ordinamento giuridico, o sottoposti a misure cautelari personali o che abbiano riportato condanne definitive alla reclusione per il compimento di atti dettagliatamente descritti come nel caso di delitti societari, contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, delitti in materia tributaria o che abbiano subito la condanna alla reclusione per qualunque delitto non colposo, pari o superiore a due anni. Sono altresì incandidabili coloro i quali, nei dodici mesi precedenti la presentazione della candidatura, siano stati membri di assemblee elettive ovvero parlamentari nazionali o europei, consiglieri regionali, provinciali, comunali. Parimenti non possono essere nominati consiglieri coloro i quali abbiano rivestito la carica di Ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, Presidente e membro delle giunte regionali, provinciali e comunali, nonché i titolari di cariche direttive di vertice in partiti politici o associazioni o entità associative a questi riconducibili.

Il procedimento per l'individuazione è modificato, mantenendo innanzitutto l'elezione di due componenti da parte della Camera dei deputati e ulteriori due componenti da parte del Senato. Si precede poi alla designazione di un componente da parte del Consiglio dei ministri, mantenendo inalterata la previsione della proposta avanzata dal Ministro dell'economia e delle finanze a cui si aggiunge, però, la previsione della necessaria intesa da trovare con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa verifica dei requisiti di eleggibilità e non incompatibilità. Coerentemente con le previsioni dell'articolo 3 del disegno di legge, si precisa che il membro eletto dalla platea dei dipendenti sia riferito a quelli in possesso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

prevedendo poi l'attribuzione al Presidente del CNEL di una designazione autonoma. Infine, si specifica che le candidature da proporre al Parlamento possano essere indirizzate a una sola Camera e non a entrambe, prevedendo l'audizione dei candidati prima di effettuare le votazioni.

È prevista, solo da parte dell'assemblea dei soci, la possibilità di revoca dei consiglieri, su motivata proposta del socio di maggioranza. I poteri attribuiti all'amministratore delegato gli competono per tutta la durata della carica di consigliere e non sono revocabili se non per giusta causa riferita all'esercizio dei poteri medesimi o per effetto di revoca per giusta causa dalla carica di consigliere. Le azioni della società concessionaria del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, sono intrasferibili entro i limiti dei due terzi. Oltre tale limite sono trasferibili con il sistema della cessione diretta ad enti pubblici, enti del terzo settore e associazioni di utenti e dipendenti della società medesima, con vincolo di intrasferibilità se non a consimili soggetti.

La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo, e il *quorum* previsto per l'espressione del voto relativo all'espressione del successivo parere favorevole da parte dei componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi, necessario per rendere efficace la nomina stessa, viene modificato con una novella al comma 14, prevedendo che il parere sia considerato favorevole nell'eventualità in cui abbia votato a favore la maggioranza dei componenti la Commissione parlamentare stessa.

L'articolo 5 novella l'articolo 64 del TUSMA, modificando la rubrica ora divenuta « Obblighi di pubblicazione » e abrogando il comma 1.

Infine l'articolo 6 modifica l'articolo 66 del TUSMA, attinente alle « Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni », sostituisce al termine « esterno », riferito numero massimo dei dirigenti « non dipendenti » che possono essere assunti dalla concessionaria del servizio pubblico con una terminologia tecnicamente più precisa, riportando in rubrica un connotato previsto nel testo dell'articolo stesso ovvero che i dirigenti esterni possano essere definiti tali solo in seguito alla sottoscrizione di un contratto di lavoro « a tempo determinato », meglio precisando la natura contrattuale connotante il rapporto dirigenziale in oggetto. Viene infine viene precisato il fatto che l'incarico dirigenziale non possa eccedere la durata del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva la possibilità di incarichi conferiti per una durata inferiore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di seguito denominato « testo unico », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* “servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”: il servizio di media audiovisivo, con missione di servizio pubblico avente ad oggetto l'attività di produzione, diffusione, distribuzione e comunicazione su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali di qualsivoglia genere e natura, con finalità di informazione, formazione, intrattenimento e svago istituito, organizzato, regolato e gestito in conformità con il Protocollo 29 allegato al trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base delle disposizioni del presente testo unico, dirette o per rinvio formale o sostanziale ad altre fonti normative anche convenzionali o contrattuali, e delle conferenti norme di diritto primario dell'Unione europea e di diritto derivato emanate dai competenti organi dell'Unione europea, secondo i principi di attribuzione e di sussidiarietà, aventi efficacia diretta o indiretta per recepimento, quando dotate di precisione e compiutezza precettiva »;

b) la lettera *aa)* è abrogata.

Art. 2.

1. All'articolo 6 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 5 sono abrogati;

b) alla rubrica, le parole: « e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici » sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 59 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « è affidato in concessione » è inserita la seguente: « esclusiva », dopo le parole: « nel rispetto dei principi di cui » sono inserite le seguenti: « all'articolo 2 e » e dopo le parole: « svolge sulla base » sono inserite le seguenti: « della convenzione accessiva al decreto di concessione e ».

b) al comma 2, alinea, le parole: « ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in ogni caso garantisce » sono sostituite dalle seguenti: « garantisce alla collettività dei fruitori, avendo riguardo alla sua articolazione per differenti sensibilità e orientamenti culturali, politici, sociali e religiosi e nel rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, imparzialità, completezza, inclusività e non discriminazione, l'accesso a un'ampia e diversificata offerta di contenuti, anche informativi, di alto *standard* qualitativo e una copertura mediatica imparziale ed equilibrata. In ogni caso, salvo quanto disposto e convenuto nella convenzione di concessione, nel contratto nazionale e nei contratti regionali e provinciali di servizio di cui al comma 1, il servizio pubblico assicura ».

Art. 4.

1. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « concessione » è inserita la seguente: « esclusiva » e sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: « , salvo quanto disposto dal comma 6 »;

b) al comma 2, le parole: « L'affidamento in concessione » sono sostituite dalle seguenti: « L'ulteriore affidamento in concessione esclusiva »;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) al comma 5, dopo la parola: « concessione » è inserita la seguente: « esclusiva »;

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se nel frattempo scaduti, i consiglieri di amministrazione e i sindaci effettivi e supplenti della società concessionaria rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a., concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale a norma dell'articolo 59, comma 1, del presente testo unico, è una società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2451 del codice civile ed è assoggettata, salvo quanto diversamente disposto dal presente testo unico, alla disciplina generale delle società per azioni dettata nel libro V, titolo V, capo V, del codice civile anche per quanto concerne la determinazione dei compensi ordinari e aggiuntivi dei componenti degli organi sociali e della retribuzione dei dirigenti e degli altri dipendenti nonché alle disposizioni legislative speciali in materia di società a partecipazione pubblica nei limiti in cui sono espressamente richiamate nel presente testo unico. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei componenti degli organi sociali e dei dipendenti della società concessionaria relativa allo svolgimento dei rispettivi compiti è accertata e sanzionata in via esclusiva dall'autorità giudiziaria ordinaria, salva la competenza dell'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni e la compromettibilità in arbitrato rituale »;

g) al comma 10, le parole: « la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « l'assunzione della carica di componente del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I consiglieri di amministrazione durano in carica per cinque esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei predetti esercizi ma con effetto dalla nomina e costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. I consiglieri di amministrazione sono eleggibili consecutivamente per una sola volta »;

h) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. A garanzia dei principi di onorabilità, prestigio, indipendenza e professionalità di cui al comma 10 del presente articolo e all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e in conformità con gli stessi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta un regolamento con il quale individua e definisce, anche mutuando, adattando e integrando le conferenti disposizioni legislative in materia analoga, i requisiti di eleggibilità e incompatibilità, con indicazione dei tempi e degli adempimenti per la rimozione di quest'ultima, e i casi di decadenza e di revoca per giusta causa dei consiglieri di amministrazione nonché le procedure di accertamento e di risoluzione delle controversie in ordine alla loro sussistenza, garantendo in ogni caso i principi del contraddittorio mediante la contestazione dei fatti determinanti ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca, l'assegnazione dei termini a difesa e, mediante clau-

sola compromissoria da inserire nello statuto sociale ai sensi dell'articolo 838-*bis* del codice di procedura civile, le modalità di costituzione di un collegio arbitrale rituale con lodo non impugnabile composto da tre arbitri designati rispettivamente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte di cassazione e presieduto dall'arbitro designato da quest'ultimo, e le modalità e i termini decadenziali di promozione del giudizio arbitrale e di prolazione del lodo. Il regolamento reca in allegato il modulo per la motivata presentazione della candidatura, il *curriculum* standardizzato da sottoscrivere per autodichiarazione e l'elenco dei documenti da produrre a corredo, necessari o utili per verificare il possesso dei requisiti. In ogni caso, fermo il disposto dell'articolo 2382 del codice civile, non possono essere nominati consiglieri di amministrazione e, se nominati, decadono dalla carica le persone che:

a) non sono in possesso dei requisiti di eleggibilità o si trovino in situazione di irrisolta incompatibilità;

b) siano in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio di uffici direttivi;

c) salvi gli effetti della riabilitazione, siano assoggettate a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o a misure cautelari personali previste nel codice di procedura penale;

d) abbiano riportato con sentenza definitiva condanna alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, o alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,

contro l'economia pubblica o per un delitto in materia tributaria o alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

e) siano o, nei dodici mesi precedenti la presentazione della candidatura, siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, comunali e provinciali, Ministri, vice ministri, sottosegretari di Stato, Presidenti e membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, titolari di cariche direttive di vertice in partiti politici o associazioni o entità associative a questi riconducibili »;

i) i commi 12 e 13 sono abrogati;

l) al comma 14, le parole: « dei due terzi » sono soppresse e le parole: « che ne autorizzi la delega » sono sostituite dalle seguenti: « che le autorizzi »;

m) al comma 15:

1) alla lettera b), le parole: « due designati » sono sostituite dalle seguenti: « uno designato », dopo la parola: « finanze » sono inserite le seguenti: « d'intesa con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa verifica dei requisiti di eleggibilità e di non incompatibilità di cui al comma 10-bis, sulla base dei *curricula* e dei documenti ivi previsti »;

2) alla lettera c), dopo le parole: « assemblea dei dipendenti » sono inserite le seguenti: « a tempo indeterminato », dopo la parola: « subordinato » sono inserite le seguenti: « a tempo indeterminato » e le parole: « tre anni consecutivi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) uno designato dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che lo individua tra gli esperti nominati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, previa veri-

fica dei requisiti di eleggibilità e di non incompatibilità di cui al comma 10-*bis* del presente articolo »;

n) al comma 16 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le candidature non possono essere presentate a entrambe le Camere. Prima di procedere all'elezione, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica procedono all'audizione dei candidati »;

o) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-*bis*. Al fine di consentire la nomina dei nuovi consiglieri, il presidente del consiglio di amministrazione prossimo alla scadenza, dopo aver provveduto alla convocazione dell'assemblea a norma del comma 10, ne dà immediato avviso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del CNEL, affinché procedano alle designazioni di loro competenza, e contestualmente dispone affinché il Consiglio di amministrazione provveda a quanto occorra a norma del comma 17 per la designazione del consigliere da scegliere tra i dipendenti. I nominativi delle persone designate dai titolari del rispettivo potere sono da questi comunicati al presidente del consiglio di amministrazione in carica che convoca l'assemblea dei soci affinché, con delibera ricognitiva e di recepimento delle designazioni, nomini i consiglieri designati e ne stabilisca i compensi, nonché gli emolumenti e le indennità aggiuntive per quelli investiti di particolari cariche »;

p) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. I componenti del consiglio di amministrazione sono revocabili, su motivata proposta del socio di maggioranza, solo dall'assemblea e solo per giusta causa come definita dal regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a norma del comma 10-*bis* e secondo le procedure in esso previste. La delibera di revoca acquista efficacia solo quando siano decorsi i termini per l'impugnazione davanti al collegio arbitrale di cui al me-

desimo comma 10-*bis* o sia intervenuto lodo arbitrale accertativo della giusta causa. La medesima condizione sospensiva di efficacia accede anche alle delibere relative all'ineleggibilità, all'incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri di amministrazione »;

q) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. Nel caso in cui vengano a cessare, per dimissioni, impedimento permanente, delibere divenute efficaci di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca, uno o più membri del consiglio di amministrazione, è esclusa la possibilità di sostituirli a norma dell'articolo 2386 del codice civile e i nuovi consiglieri sono nominati con la procedura di cui ai commi da 15 a 18 entro i novanta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o delle cause di impedimento o di acquisto di efficacia delle delibere di ineleggibilità, decadenza e revoca. Nel caso in cui vengano a cessare tutti gli amministratori, il collegio sindacale avvia d'urgenza le procedure per la nomina dei nuovi amministratori e compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti, riferendone all'assemblea »;

r) al comma 21, lettera c), dopo la parola: « nomina » sono inserite le seguenti: « con provvedimento motivato ».

s) al comma 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I poteri attribuiti all'amministratore delegato gli competono per tutta la durata della carica di consigliere e non sono revocabili se non per giusta causa riferita all'esercizio dei poteri medesimi o per effetto di revoca per giusta causa dalla carica di consigliere, con le procedure, le modalità e gli effetti di cui al presente articolo »;

t) il comma 24 è sostituito dal seguente:

« 24. L'assemblea determina il compenso complessivo dell'amministratore delegato, comprensivo dell'emolumento aggiuntivo riferito all'esercizio dei poteri a lui attribuiti a norma del comma 21 »;

u) i commi 25 e 27 sono abrogati;

v) il comma 28 è sostituito dal seguente:

« 28. Le azioni della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sono intrasferibili entro i limiti dei due terzi. Oltre tale limite sono trasferibili con il sistema della cessione diretta a enti pubblici, enti del Terzo settore e associazioni di utenti e dipendenti della società medesima, con vincolo di intrasferibilità se non a consimili soggetti. La società concessionaria è abilitata a emettere titoli obbligazionari non convertibili destinati alla circolazione anche con quotazione nei mercati regolamentati ».

Art. 5.

1. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Obblighi di pubblicazione ».

Art. 6.

1. L'articolo 66 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Art. 66. – (*Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato*)
– 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è definito il numero dei dirigenti che possono essere assunti con contratto a tempo determinato ».

